

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 32195	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: non specificato				
Quantum: anni due di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: non specificato				
2°Grado: Corte di appello di Lecce, in riforma di quella di primo grado, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, comminava la pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		X morte	

Fattispecie

mentre eseguivano il controllo dei motori dell'imbarcazione, inalavano una ingente quantità di idrogeno solforato cui conseguiva una intossicazione che ne procurava il decesso per insufficienza cardiorespiratoria.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: si	

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	X Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione 4^a, 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro). Questi (RSPP) non è diretto destinatario per legge dell'osservanza dei precetti prevenzionali, il suo compito, infatti, è solo quello di individuare le situazioni di rischio da sottoporre all'attenzione del datore di lavoro, cosicché la condotta dello stesso, ancorché "oggettivamente" violatrice di taluno di essi e, come tale, foriera di responsabilità nei termini di cui si è detto, non potrà mai essere considerata caratterizzata da un titolo di colpa specifica. Tra i compiti del RSPP, dettati dalla richiamata normativa, rientra anche l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro. Nello svolgimento di tali compiti, peraltro, il RSPP opera "per conto" del datore di lavoro,

svolgendo solo un'attività di "consulenza" nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose (Sez. 4[^], 6 dicembre 2007, Oberrauch ed altro). Dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posizione di garanzia nella subjecta materia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omissa la valutazione dei rischi e non adottato il relativo documento. Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della "posizione di garanzia", possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sez. 4[^] 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro; 15 febbraio 2007, Fusilli e 20 aprile 2005, Stasi ed altro). Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Invece, secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell'evento - dell'infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge. In altri termini, relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio. Ciò perché, in tale evenienza, l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe rectius, dovrebbe essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell'art. 113 c.p. e art. 41 c.p., comma 1, dell'evento dannoso derivatone.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>

Dispositivo: annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in anni uno e mesi quattro di reclusione; rigetta nel resto il ricorso. Pone a carico del ricorrente la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquida equitativamente in Euro 2.500, oltre accessori come per legge.

Note

Nella qualità di datore di lavoro, si era anche autodesignato responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La nomina di un custode giudiziario non aveva fatto venire meno i poteri correlati alla funzione di prevenzione infortuni svolta dal responsabile della sicurezza, che comporta esclusivamente un'attività di consulenza e non un'attività diretta di spese e gestione aziendale.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.